



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INTERROGAZIONI

46^a seduta: mercoledì 14 novembre 2018

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 3, 5, 8
GUIDESI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	3, 5
PARENTE (PD)	5
ROSSOMANDO (PD)	7
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guidesi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00206, presentata dalla senatrice Parente e da altri senatori.

GUIDESI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo Dicastero, nel rispondere all'interrogazione in discussione, intende nuovamente chiarire di aver sempre considerato il contributo fornito dai «tirocinanti» all'organizzazione amministrativa come una risorsa effettiva e rilevante per il sistema giustizia. Di conseguenza, ha inteso riconoscere le competenze acquisite sul campo durante i percorsi formativi svolti, con esito positivo accertato, agevolando la strada dell'assunzione per concorso in favore di tali categorie di operatori del settore giustizia. La scelta è stata quella di evitare la dispersione della professionalità raggiunta individuando per i tirocinanti concrete possibilità di accesso nel mondo del lavoro. Nel predetto solco si colloca, infatti, la previsione dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, comma 1-quater, secondo il quale il completamento del periodo di perfezionamento costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Inoltre, al pari della norma appena richiamata, anche l'articolo 21-ter, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedono che l'esito positivo dei rispettivi concorsi di *stage* e tirocinio attribuisca il diritto a spendere titoli preferenziali non solo per i concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ma anche in quelli banditi da altre pubbliche amministrazioni. Ancora, nel decreto ministeriale del 20 ottobre 2016, di determinazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, dei criteri generali e priorità delle procedure di assunzione di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo al Ministero

della giustizia, è stato previsto espressamente in sede di stesura del bando che si procedesse «all'individuazione dei criteri preferenziali ed ai riconoscimenti professionali» di coloro che hanno preso parte ai tirocini e *stage* professionali sopramenzionati.

La risposta più concreta e recente alla domanda formulata dagli onorevoli interroganti è stata poi offerta nel bando di assunzione di 800 assistenti giudiziari, area funzionale II, fascia retributiva F2, pubblicato nel 2016, che ha previsto gli opportuni meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita, stabilendo l'attribuzione dei seguenti punteggi aggiuntivi per i tirocinanti: punti 6 a coloro che hanno svolto l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ambito dell'Ufficio per il processo; punti 1 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; punti 1 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 della legge 22 giugno 2013, n. 69.

I risultati della previsione di punteggi aggiuntivi confortano e sostengono l'azione svolta dal Ministero in questa direzione, se soltanto si consideri che sono oltre 500 i tirocinanti a vario titolo che hanno superato le prove preselettive e che hanno partecipato alle prove scritte. Di questi sono stati, in prima battuta, circa 300 i tirocinanti, a vario titolo, che sono risultati idonei, di cui più di 100 sono tirocinanti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011.

Nondimeno, va segnalato che, grazie ad un intervento normativo inserito nella legge di bilancio 2018 e finalizzato ad estendere l'autorizzazione all'assunzione, già prevista ai sensi del decreto-legge n.117 del 2016, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare anche nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, e finanziato con le disponibilità del citato Fondo per l'efficienza della giustizia, è stato possibile procedere nel corso del 2018 all'assunzione di ulteriori 1.420 unità di personale, anche attingendo alla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di assistente giudiziario appena richiamato, area funzionale II, fascia economica F2, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016.

Inoltre, con l'intento più generale di adottare ulteriori misure idonee al potenziamento dell'operatività degli uffici giudiziari per il raggiungimento del livello di efficienza del sistema giustizia richiesto dalla particolare congiuntura economica e sociale del Paese, va evidenziato che sono allo studio del Governo diversi interventi, eventualmente da inserire nella legge di bilancio del 2019, volti a garantire l'attuazione di un programma straordinario di assunzioni e di reclutamento di risorse umane. Gli interventi in questione, che sono oggi all'esame del Ministero, tengono conto dell'esigenza di reperire specifiche risorse aggiuntive idonee a fronteggiare sia le attuali scoperture del personale degli uffici giudiziari che l'impatto determinato dal *turn over* per i futuri pensionamenti.

In tale ambito si inserisce validamente l'opzione prescelta dal Ministero di valorizzare la professionalità acquisita dai tirocinanti, apprezzandone l'esperienza maturata e convalidando la possibilità di garantire loro opportuni meccanismi di inserimento nel mondo del lavoro.

Sono infatti allo studio specifici percorsi che autorizzino l'assunzione di personale, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché interventi normativi che consentano, nelle prossime procedure assunzionali, di valorizzare in modo sistematico la partecipazione ai tirocini formativi, analogamente a quanto viene già previsto per le procedure concorsuali.

PARENTE (*PD*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, sono parzialmente soddisfatta della risposta, perché sappiamo tutti che la questione relativa alle persone in tirocinio presso il Ministero della giustizia si protrae dal 2010 e si tratta di lavoratori e lavoratrici già avanti negli anni. Non sono persone giovani, perché la loro situazione è purtroppo il retaggio di altre crisi aziendali. Quindi, penso che si debba intraprendere un'azione più decisa e più sistematica rispetto alle azioni indicate dal Governo. La strada è quella del rafforzamento della legge di bilancio – a cui il Sottosegretario faceva cenno – per chiedere l'autorizzazione alla stabilizzazione di queste persone, senza fare interventi troppo spezzettati.

Da ultimo, sappiamo che è stata presentata anche un'interrogazione alla Commissione europea, perché si tratta di borse di studio e di tirocini finanziati con risorse del Fondo sociale europeo, e quindi mi domando anche se il Governo intende premere presso la Commissione europea per risolvere in maniera definitiva tale questione. Un ultimo *flash*: sappiamo che molti di costoro erano in mobilità e che alcune Regioni hanno anche interrotto la mobilità. Quindi si tratta di una situazione davvero molto delicata per queste persone.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00327, presentata dalla senatrice Rossomando.

GUIDESI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede contezza dell'attività svolta dal Ministero e di quella che eventualmente intenderà svolgere per ottenere l'esecuzione della sentenza di condanna relativa al rogo dell'acciaieria Thyssen-Krupp di Torino emessa nei confronti di Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz.

Il Ministero ha dedicato particolare attenzione allo sviluppo della vicenda giurisdizionale in questione svolgendo diversi interventi sottonesi all'esigenza di garantire la certezza dell'esecuzione della pena inflitta ai soggetti, ritenuti insieme ad altri responsabili del grave fatto sopra menzionato.

Va premesso, al fine di ripercorrere in termini cronologici gli interventi già operati nella direzione richiesta dall'onorevole interrogante,

che il giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza la procura generale di Torino ha emesso due ordini di esecuzione per la carcerazione a carico dei condannati e in data 16 maggio 2016, trattandosi di cittadini tedeschi, due mandati d'arresto europeo per la cattura dei medesimi.

Il Ministero della giustizia italiano ha quindi immediatamente chiesto alle competenti autorità tedesche l'extradizione dei due cittadini tedeschi condannati. La corte d'appello di Hamm non ha tuttavia concesso l'extradizione (decisioni del luglio e del settembre 2016), in base al principio generale – presente anche nell'ordinamento tedesco – secondo cui all'extradizione richiesta è ostativa la mancata prestazione del consenso da parte dei cittadini tedeschi condannati, che, nel caso di specie, in tutta evidenza è mancato.

La procura generale di Torino, quindi, al fine di far eseguire la pena in territorio tedesco, il 15 settembre e il 5 ottobre 2016 ha emesso due certificati, *ex* articolo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2008, ai fini del riconoscimento ed esecuzione della sentenza italiana. Il 30 novembre 2016 e il 17 gennaio 2017 il Ministero della giustizia ha trasmesso alle competenti autorità tedesche la predetta certificazione, corredata della sentenza esecutiva pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Torino il 29 maggio 2015, con relativa traduzione in lingua tedesca.

Inoltre, occorre sottolineare che, parallelamente all'attività svolta da questo Dicastero nella direzione richiesta dall'onorevole interrogante, la rete diplomatico-consolare italiana in Germania ha sollecitato più volte il riconoscimento della sentenza ThyssenKrupp con le controparti tedesche. Per tale ragione, si sono susseguiti, tra il mese di novembre e quello di dicembre 2017, due incontri aventi tale dichiarato intento. Il primo è stato richiesto dall'ambasciatore d'Italia a Berlino con il Sottosegretario al Ministero federale della giustizia Christiane Wirtz sul punto; il secondo è avvenuto tra il console generale d'Italia a Colonia (competente per territorio) e il responsabile della Divisione affari esteri e assistenza legale in materia penale del Ministero della giustizia del Nord Reno-Vestfalia, dottor Sebastian Trautmann, che, nell'occasione, ha assicurato l'attenzione del Governo del Land sulla questione. Gli ulteriori sviluppi della vicenda hanno poi riguardato, nel gennaio del corrente anno, la richiesta della procura di Essen al tribunale di accogliere l'istanza di esecuzione in Germania della pena inflitta in Italia ai due cittadini tedeschi.

Il tribunale tedesco, però, formulava l'ulteriore richiesta di acquisizione delle sentenze emesse nei tre gradi di giudizio svoltisi in Italia, debitamente tradotte in lingua, nonostante ciò non fosse previsto dall'articolo 5 della citata decisione quadro 2008/909/GAI, che limita invece la documentazione alla sentenza divenuta irrevocabile.

Successivamente a tale richiesta, l'attività diplomatica sul punto è continuata senza sosta, in quanto in data 29 maggio 2018 l'ambasciatore d'Italia a Berlino ha incontrato il nuovo Ministro Presidente del Land Nord Reno-Vestfalia, dottor Armin Laschet, e anche in tale occasione

ha ribadito alle autorità locali tedesche l'auspicio italiano di una rapida soluzione della vicenda.

Di conseguenza, sebbene questo Dicastero abbia tempestivamente avviato il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione in Germania delle pene inflitte ai sopra citati Espenhahn e Priegnitz, rispettivamente amministratore delegato e dirigente della società proprietaria dell'acciaieria, la durata del procedimento ha inevitabilmente risentito del tempo necessariamente impiegato per l'integrale traduzione in tedesco delle sentenze pronunciate nei tre gradi di giudizio (tempo resosi necessario proprio in relazione a motivazioni assai corpose e di notevole complessità). Le traduzioni in questione sono state trasmesse all'autorità giudiziaria tedesca, senza ulteriore ritardo, in data 6 agosto 2018.

Nel successivo mese di settembre la procura di Essen ha chiesto al tribunale della medesima città di riconoscere e dare esecuzione in Germania alla sentenza di condanna, concludendo per l'irrogazione a Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz della pena di anni cinque di reclusione ciascuno, quale massimo di pena irrogabile per i reati in questione.

Nelle varie occasioni in cui la questione è stata affrontata con le autorità tedesche, pur ovviamente riconoscendo l'autonomia della magistratura locale che si sta occupando del caso, si è ribadita la forte aspettativa italiana di una rapida esecuzione in Germania della sentenza ThyssenKrupp, attirando l'attenzione delle autorità coinvolte anche sulla profonda sensibilità dell'opinione pubblica italiana rispetto al caso (dimostrata anche dal forte interesse dei *media* italiani).

La posizione del Governo è quindi quella di seguire con particolare apprensione e attenzione tale fase esecutiva, riproponendo sovente l'esigenza dell'immediata conclusione della vicenda.

Proprio nei giorni scorsi il Ministero ha infatti sollecitato nuovamente la definizione del procedimento, chiedendo di ricevere informazioni sul relativo esito, mostrandosi seriamente impegnato a garantire l'effettiva esecuzione della pena inflitta in Italia ai responsabili sopra nominati e continuando a coltivare, su altro versante, la necessaria attività di cooperazione internazionale tesa alla previsione di accordi tra i Paesi coinvolti che rendano più agevole la fase predetta.

ROSSOMANDO (PD). Signor Sottosegretario, mi dichiaro in minima parte soddisfatta, ma la ringrazio per aver dato conto di tutto l'*iter* che ha preceduto l'azione del Governo attualmente in carica. Conoscevo i passaggi che lei ha esposto e possiamo dire che, per motivi sicuramente anche temporali, i nove decimi dei passi necessari sono stati compiuti dal Governo precedente, sotto la direzione del ministro Orlando.

C'è una cosa che mi interessava sapere (ed è per questo motivo che mi ritengo soddisfatta in minima parte della risposta). Il ministro della giustizia Bonafede ha interloquito personalmente con il suo omologo tedesco al fine di garantire l'efficacia delle decisioni giudiziarie su un tema sul quale – lei lo ha opportunamente sottolineato – c'è una particolare sensibilità?

Tra l'altro – non credo di andare fuori tema – proprio in questo momento si discute molto dei tempi della giustizia per garantire l'efficacia e l'effettività delle decisioni giudiziarie. Da questo punto di vista, occorrono interventi molto concreti e puntuali che non possono essere elusi e che – anzi – vanno perseguiti con grande impegno ed efficacia.

Lei, signor Sottosegretario, ha parlato del tema della cooperazione giudiziaria, che va però praticata nel concreto. Quello in esame è un caso di cooperazione giudiziaria a livello internazionale particolarmente importante, ma ce ne sono molti altri. Qui stiamo discutendo di dare esecuzione a una sentenza di particolare rilievo, ma – in generale – il tema della cooperazione giudiziaria internazionale è fondamentale per garantire la legalità, da cui non si può prescindere.

Per tali motivi, l'opposizione continuerà a monitorare e a sollecitare il Governo in ordine alle azioni da mettere in campo.

Ribadisco, in conclusione, che sono soddisfatta del resoconto molto puntuale che è stato fatto, ma che non ho ancora capito se l'attuale Ministro della giustizia ha interloquito direttamente con il suo omologo tedesco e come intende proseguire. In ogni caso, noi continueremo a monitorare la situazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Guidesi per la sua presenza.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PARENTE, PITTELLA, D'ARIENZO, IORI, ALFIERI, CIRINNÀ, GIACOBBE, BOLDRINI, VALENTE, BELLANOVA. – *Ai Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.*

Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti nel 2010 sono state stipulate delle convenzioni dalle amministrazioni giudiziarie con Province e Regioni per l'avvio di tirocini finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'art. 1, comma 25, lett. c), novellando l'art. 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'art. 1, comma 344, modificando l'art. 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;

dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte sempre Unione precari giustizia, ma con la Regione;

i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (art. 16-*octies* introdotto

dall'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);

tenuto conto che la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.

(3-00206)

ROSSOMANDO. – *Al Ministro della giustizia.* Premesso che:

nel rogo dell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, sviluppatosi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, persero la vita lavorando 7 operai, mentre un ottavo rimase ferito;

dopo un lungo processo penale, la Cassazione nel 2015 ha confermato le condanne per i responsabili: Harald Espenhahn, amministratore delegato della società (9 anni e 8 mesi), i dirigenti Marco Pucci e Gerald Priegnitz (6 anni e 10 mesi), del responsabile di Terni Daniele Moroni e per l'ex direttore dello stabilimento, Raffaele Salerno (7 anni e 6 mesi), e per il responsabile della sicurezza Cosimo Cafueri (6 anni e 8 mesi);

a seguito delle condanne, nei confronti degli imputati italiani è stata data esecuzione alle rispettive condanne, mentre ciò non è ancora avvenuto per quanto riguarda i condannati tedeschi;

il Ministero della giustizia italiano, retto dal Ministro *pro tempore* Andrea Orlando, dopo aver correttamente adempiuto a tutte le procedure previste nei rapporti bilaterali con la Germania al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza, ha più volte investito le autorità tedesche della responsabilità di consegnare alla giustizia italiana Espenhahn e Priegnitz;

nell'ottobre 2017, durante un incontro con il suo omologo tedesco, il ministro Orlando indicò all'ambasciatore italiano in Germania di procedere con incontri ad ogni livello di responsabilità per ottenere dalle autorità tedesche il giusto riconoscimento della sentenza italiana e ottenerne l'esecuzione. L'ambasciatore Benassi e il console generale procedettero a vari incontri con le autorità centrali e con quelle federali;

la Germania, in base agli accordi internazionali, ha riconosciuto ai condannati tedeschi una pena pari a 5 anni, il massimo previsto dall'ordinamento tedesco per questo titolo di reato;

non si ha notizia di ulteriori progressi nella direzione dell'esecuzione della pena in Italia per i due *manager* tedeschi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia in qualche modo attivato nei confronti delle autorità tedesche e con quali esiti;

quali ulteriori passi intenda compiere per ottenere che nei confronti dei condannati venga data esecuzione alla pena.

(3-00327)

